

DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI, DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE ACCENTRATA - NUOVO "PROVVEDIMENTO UNICO SUL *POST-TRADING*" DEL 13 AGOSTO 2018

Relazione illustrativa

1. Motivazione e obiettivi del provvedimento

Il decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176 (**"d.lgs. n. 176/2016"**), nell'esercizio della delega finalizzata all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (**"CSDR"**), nonché al completamento dell'adeguamento alle previsioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (**"EMIR"**), conferita con la Legge di delegazione europea 2014¹, è intervenuto sul Testo Unico della Finanza (**"TUF"**) realizzando un riordino organico della disciplina del *post-trading*.

Siffatta revisione della normativa primaria ha comportato, in particolare, l'abrogazione delle disposizioni del TUF incompatibili con la disciplina dettata dai predetti regolamenti, o comunque desuete², come pure la loro rifusione in nuove disposizioni³.

A seguito dell'intervento sul TUF operato dal medesimo d.lgs. n. 176/2016, la Consob e la Banca d'Italia sono state individuate quali Autorità nazionali competenti sui nuovi soggetti "depositari centrali" e sono stati conferiti alle medesime poteri regolamentari, alcuni dei quali sostanzialmente modulati sulla falsariga di quelli di cui le medesime Autorità godevano nel precedente regime. È stata in particolare riservata alle Autorità la possibilità di dettare le modalità di esercizio dei poteri

¹ Legge 9 luglio 2015, n. 114 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (*cfr.* in particolare art. 12).

² In particolare sono stati, tra l'altro, abrogati:

- gli artt. 68 e 69 del TUF, che conferivano alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il potere di disciplinare rispettivamente l'istituzione e il funzionamento dei sistemi di garanzia dei contratti e il funzionamento dei servizi di liquidazione;
- l'art. 72, che attribuiva alla Consob la potestà a disciplinare, d'intesa con la Banca d'Italia, l'insolvenza di mercato;
- gli artt. 80 e 81, che attribuivano alla Consob il potere di determinare, d'intesa con la Banca d'Italia, le risorse finanziarie e i requisiti della società di gestione accentrata e di dettare più in generale la disciplina del servizio di gestione accentrata.

³ Si rinvia alla Relazione illustrativa delle modifiche alla Parte III del TUF pubblicata sul sito del Dipartimento del Tesoro nell'ambito della *"Consultazione pubblica sulle misure attuative della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 600/2014 relativi ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II-MiFIR) nonché del Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al regolamento titoli e ai depositari centrali (CSDR)"*, disponibile all'indirizzo http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_strumenti.html

di vigilanza e alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, la disciplina di taluni aspetti dell'attività di gestione accentrata (*cfr.*, rispettivamente, artt. 79-*quaterdecies*, comma 8, e 82, comma 2 e 4, del TUF).

Inoltre, la previsione che contemplava il potere della Banca d'Italia di disciplinare, d'intesa con la Consob, il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, previsto dall'art. 70 del TUF, era stata già oggetto di abrogazione ad esito dell'intervento realizzato con la legge 6 agosto 2013, n. 97 ("**Legge europea 2013**")⁴, che aveva altresì individuato nella Banca d'Italia e nella Consob le Autorità competenti sulle "controparti centrali", attribuendo alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il potere di definire in via regolamentare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sulle medesime infrastrutture e di definire requisiti supplementari per lo svolgimento dei relativi servizi (*cfr.* art. 79-*sexies*, comma 3).

Alla luce di quanto precede, si è reso necessario conformare il quadro normativo secondario alla cornice legislativa risultante dalle modificate previsioni del TUF, attraverso l'espunzione dall'ordinamento, o la modifica, di tutte le disposizioni del provvedimento del 22 febbraio 2008 della Banca d'Italia e della Consob (di seguito, "**previgente Provvedimento Unico**"), incompatibili con la disciplina dettata da EMIR, CSDR e dai regolamenti delegati di secondo livello, incluse le disposizioni non più supportate nel TUF da una norma di conferimento di poteri regolamentari alle autorità.

Col medesimo intervento sono state altresì esercitate le rinnovate potestà regolamentari conferite alle Autorità, ivi comprese quelle relative alla disciplina delle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa su controparti centrali e depositari centrali.

Alla luce delle consistenti modifiche e della significativa riscrittura del testo normativo, si è ritenuto opportuno procedere all'abrogazione e contestuale "rifusione" in un "**nuovo Provvedimento Unico**" delle disposizioni in linea con il quadro normativo risultante dai regolamenti EMIR e CSDR o comunque non intaccate dall'applicazione dei predetti regolamenti.

Si è confermata, inoltre, la permanenza nel medesimo provvedimento delle disposizioni attuative dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (che implementa la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli) ("**d.lgs. n. 210/2001**"), relative alla definitività degli ordini di trasferimento titoli.

Come già nel regime precedente viene riproposta la struttura del Provvedimento "Unico", recante al suo interno disposizioni adottate in esercizio di competenze normative riservate a ciascuna delle due Autorità, ad esito del rilascio di intese reciproche, con il precipuo intento di fornire ai soggetti interessati una cornice normativa unitaria e semplificata in materia di disciplina delle controparti centrali, depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata.

Il nuovo Provvedimento Unico sul *post-trading* è stato complessivamente strutturato in cinque Titoli, che seguono l'ordine riportato:

⁴ Legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

- Titolo I - “Disposizioni Comuni”, dedicato alle disposizioni della normativa primaria recanti le deleghe finalizzate all’emanazione della disciplina di secondo livello e le definizioni di talune locuzioni utilizzate nel testo regolamentare.

Il Titolo riunisce al suo interno anche una disciplina sostanziale comune sia alle controparti centrali che ai depositari centrali, inclusa la nuova disciplina regolamentare dettata in materia di *whistleblowing*. Nello specifico, oltre a riconfermare le norme in materia di definitività, adottate dall’Autorità ai sensi del citato d.lgs. 210/2001, l’articolato propone, nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasparenza e ai criteri generali per la gestione delle infrastrutture, l’introduzione *ex novo* di previsioni volte a consolidare a livello normativo alcune indicazioni contenute nei *Principles for financial markets infrastructure* emanati da CPMI-IOSCO (di seguito, i “**Principi CPMI-IOSCO**”).

- Titolo II - “Disciplina delle controparti centrali”, recante i requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale e le disposizioni di vigilanza informativa, funzionali all’esercizio del potere della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, di disciplinare le modalità di comunicazione di dati e notizie ovvero di trasmissione di atti e documenti;

- Titolo III - “Disciplina dei depositari centrali”, incentrata sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa in capo alla Consob e alla Banca d’Italia;

- Titolo IV - “Disciplina dell’attività di gestione accentrata”, in cui confluisce la disciplina della gestione accentrata contenuta nel previgente Provvedimento Unico, con taluni interventi di adattamento richiesti dall’avvento della nuova disciplina europea e dalle modifiche apportate al TUF;

- Titolo V - “Disposizioni transitorie e finali”, per disciplinare i tempi di applicazione delle nuove previsioni.

Ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità “*tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori*”.

A tal riguardo, si evidenzia come, ad esito della rivisitazione delle disposizioni del Provvedimento Unico nel senso sopra illustrato, le modifiche al quadro normativo secondario sul *post-trading* siano idonee, da un punto di vista sostanziale, a produrre effetti concreti innovativi esclusivamente su controparti centrali e depositari centrali. La disciplina applicabile a intermediari ed emittenti in virtù del nuovo Provvedimento Unico riproduce infatti la disciplina del previgente quadro normativo, nella misura consentita dall’applicazione diretta delle previsioni di EMIR e di CSDR.

Le società Cassa di Compensazione e Garanzia e Monte Titoli (società italiane del gruppo LSE-BIT, che espletano le attività di *post-trading* a livello nazionale) sono state sentite dalle Autorità proponenti le modifiche regolamentari e hanno fornito le proprie osservazioni in merito. Delle stesse si è tenuto debito conto nella predisposizione del nuovo Provvedimento Unico.

Il provvedimento potrà costituire oggetto di un più ampio intervento di revisione, esteso alla disciplina delle attività svolte dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti nella catena di detenzione, in occasione dell'adeguamento alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che ha modificato la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (c.d. *Shareholders' Rights Directive*). In tale ipotesi sarà condotto un estensivo confronto con intermediari, emittenti e con tutti gli altri *stakeholders*.

Tanto premesso, si espongono di seguito le opzioni normative adottate in occasione della rivisitazione del Provvedimento Unico e si illustrano le principali motivazioni sottostanti le nuove disposizioni.

Più esattamente, la tabella che segue fornisce un'evidenza sintetica delle:

- (a) disposizioni del previgente Provvedimento Unico sostanzialmente riproposte nel nuovo Provvedimento Unico sul *post-trading*, sebbene oggetto di adeguamenti imposti dalle modifiche che hanno interessato la disciplina primaria, alcuni dei quali di mero carattere terminologico⁵;
- (b) disposizioni non riproposte in virtù del mutato quadro normativo europeo e nazionale di riferimento;
- (c) disposizioni di nuova introduzione, indirizzate a controparti centrali e depositari centrali.

Tabella di “riconciliazione” tra previgente e nuovo “Provvedimento Unico”		
Previgente Provvedimento Unico	Nuovo Provvedimento Unico ⁶	Osservazioni
Parte I – Vigilanza regolamentare		
Titolo I – Disposizioni comuni	Titolo I – Disposizioni comuni	
	Art. 1 - Fonti normative	
Art. 1 - Definizioni	Art. 2 - Definizioni	Si ripropongono talune definizioni-chiave del previgente Provvedimento Unico, con gli opportuni adattamenti. Si inserisce un rinvio di chiusura alle definizioni contenute nel TUF, nel d.lgs. 210/2001 e nella disciplina UE direttamente applicabile richiamata nel corpo del provvedimento.
Art. 2 - Definitività	Art. 3 - Definitività	Si ripropongono le disposizioni in materia di definitività, adottate dalle Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 210/2001, con modifiche di mero carattere terminologico.

⁵ Si tratta in particolare della sostituzione della locuzione “società di gestione accentrata” con la locuzione “depositario centrale”.

⁶ La presenza di un * accanto alla rubrica dell'articolo individua modifiche di mero adeguamento terminologico.

	Art. 4 - Trasparenza Art. 5 - Criteri generali per la gestione	Disposizioni, in parte di nuova introduzione, adottate in esercizio del potere di prescrivere requisiti aggiuntivi per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale (art. 79- <i>sexies</i> , comma 3, del TUF) e di dettare le disposizioni necessarie ad assicurare il rispetto delle finalità di cui all'art. 79- <i>quaterdecies</i> , comma 1, del TUF nella vigilanza sui depositari centrali (art. 82, comma 2, lett. i), del TUF). Cfr. <i>infra</i> .
	Art. 4, commi 1 e 2	Si prescrive a controparti centrali e depositari centrali di assicurare che le informazioni rese disponibili attraverso il proprio sito internet siano sempre aggiornate, al fine di garantire un'informativa attendibile ed efficace ai soggetti interessati e di rendere pubbliche le informazioni qualitative e quantitative previste dagli standard internazionali, in linea con quanto indicato dal Principio 23 " <i>Disclosure of rules, key procedures, and market data</i> " dei Principi CPMI-IOSCO.
Art. 3 - Criteri generali per la gestione Comma 2	Art. 4, comma 3	Si ripropone sostanzialmente la disposizione dell'art. 3, comma 2, del previgente Provvedimento Unico, che prescrive l'obbligo per controparti centrali e depositari centrali di prevedere adeguate forme di consultazione con gli utenti al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalità offerte in occasione di significative modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti.
Art. 3 - Criteri generali per la gestione Comma 1	Art. 5 - Criteri generali per la gestione	Si prescrive alle controparti centrali e ai depositari centrali, in parte recuperando il contenuto delle disposizioni dell'art. 3, comma 1, del previgente Provvedimento Unico, di dotarsi di misure volte a promuovere la sicurezza ed efficienza delle infrastrutture, rendendo esplicito il perseguimento dell'obiettivo di supporto alla stabilità finanziaria, in linea con quanto indicato dai Principi CPMI-IOSCO (<i>cfr.</i> in particolare la <i>Key consideration</i> n. 1 del Principio n. 2 " <i>Governance</i> "). Si individua nello statuto sociale il luogo deputato all'esplicitazione del citato obiettivo.
Art. 4 - Continuità operativa	Non riproposto	Disciplina in materia di continuità operativa di controparti centrali e depositari centrali direttamente dettata da EMIR e CSDR.
Art. 5 - Esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale	Non riproposto	Disciplina in materia di esternalizzazione delle attività di controparti centrali e depositari centrali direttamente dettata da EMIR e CSDR.
Art. 6 - Antiriciclaggio	Non riproposto	Alle controparti centrali e ai depositari centrali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (" <i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i> ") in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, del medesimo decreto.
Art. 7 - Requisiti organizzativi della società di gestione	Non riproposto	Disciplina dei requisiti organizzativi delle controparti centrali e dei depositari centrali direttamente dettata da EMIR e CSDR.

Art. 8 - Interventi di vigilanza	Non riproposto	Disposizioni di analogo tenore sono attualmente contenute negli artt. 79- <i>sexies</i> , comma 3, e 79- <i>quaterdecies</i> , comma 5, del TUF, rispettivamente per controparti centrali e depositari centrali.
	Art. 6 - Procedure per la segnalazione delle violazioni	Disposizioni di nuova introduzione in materia di c.d. “ <i>whistleblowing</i> ”, indirizzate a controparti centrali e a depositari centrali, adottate ai sensi degli artt. 79- <i>sexies</i> , comma 11- <i>bis</i> , e 79- <i>undecies</i> , comma 9- <i>bis</i> .
	Titolo II – Disciplina delle controparti centrali	
	Capo I – Requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale	Disposizioni di nuova introduzione, in esercizio del potere di prescrivere requisiti aggiuntivi per lo svolgimento dell’attività di controparte centrale previsto dall’art. 79- <i>sexies</i> , comma 3, del TUF.
	Art. 7 - Piani di risanamento e di liquidazione	Le disposizioni intendono consolidare a livello normativo quanto previsto in materia di risanamento delle infrastrutture di mercato nei Principi CPMI-IOSCO (<i>cfr.</i> in particolare la <i>Key consideration</i> n. 4 del principio n. 3 “ <i>Framework for the comprehensive management of risks</i> ”, nonché nel CPMI-IOSCO “ <i>Recovery of financial market infrastructures - Revised report</i> ” del luglio 2017. Si prevede in particolare l’obbligo per le controparti centrali di predisporre e aggiornare piani di risanamento e liquidazione ordinata. Ciò in attesa della definizione della specifica disciplina sovranazionale in materia di <i>recovery</i> e <i>resolution</i> delle controparti centrali, attualmente in discussione nelle competenti sedi europee.
Titolo II - Servizio di gestione accentrata	Titolo IV – Disciplina dell’attività di gestione accentrata	Trasfusione delle disposizioni contenute nella Parte I, Titolo II, del previgente Provvedimento Unico con le necessarie modifiche conseguenti all’intervento operato sul TUF dal d. lgs. n. 176/2016 e con riconduzione delle medesime disposizioni ai poteri regolamentari attribuiti dal novellato art. 82, comma 2, lett. a)-g) e i), del TUF.
Capo I - Disciplina delle società di gestione accentrata		
Capo II - Disciplina del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari		
Sezione I - Disposizioni generali	Capo I - Disposizioni generali	
Art. 12 - Contenuto minimo del regolamento dei servizi	Art. 31 - Disciplina dell’attività di gestione accentrata demandata al regolamento dei servizi	Disposizioni funzionali a demandare al regolamento previsto dall’art. 79- <i>quinqüesdecies</i> , comma 1, del TUF (il “regolamento dei servizi”, deputato a dettare le modalità operative relative alla prestazione dei servizi da parte del depositario centrale) anche la disciplina di alcune delle materie delegate alla potestà regolamentare della Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 4, del TUF.

Art. 13 - Intermediari	Art. 32 - Intermediari partecipanti	Disposizioni adottate in esercizio del potere di individuare <i>“le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale”</i>, conferito dall’art. 82, comma 2, lett. b), del TUF. Dal momento che il CSDR individua i potenziali partecipanti ad un sistema di regolamento facendo riferimento alla definizione di partecipanti dettata dalla direttiva c.d. <i>“Settlement Finality”</i> e rimette alla valutazione <i>risk-based</i> del depositario centrale la determinazione dei soggetti concretamente idonei, secondo quanto previsto dall’art. 33, si ritiene di dover stabilire un’identità tra i criteri di idoneità alla partecipazione al sistema di regolamento e quelli di accesso ai “conti titoli a livello più elevato” da parte degli intermediari.
Art. 14 - Immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata	Art. 33 - Registrazione iniziale degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata	Si ripropongono le disposizioni dell’art. 14 del previgente Provvedimento Unico. Confluiscono altresì in questo articolo le disposizioni sulla c.d. <i>“DVP issuance”</i> (ossia la gestione, da parte del depositario centrale, per le operazioni di emissione, anche della parte relativa al regolamento del controvalore in contante), contenuta nell’art. 12, comma 3, del previgente Provvedimento Unico.
Sezione II - Gestione accentrata in regime di dematerializzazione	Capo II - Gestione accentrata in regime di dematerializzazione	
Art. 15 - Presupposti della dematerializzazione	Art. 34 - Presupposti della dematerializzazione	Le modifiche sono funzionali a mantenere inalterato l’ambito di applicazione del regime della dematerializzazione obbligatoria a fronte delle modifiche intervenute nell’articolo 83-bis del TUF che ora insiste sulla nozione di “valore mobiliare” e non più su quella di “strumento finanziario” In particolare, si conferma la riconduzione, all’alveo di tale regime, degli strumenti del mercato monetario e delle quote o azioni degli organismi collettivi del risparmio negoziati su un mercato regolamentato italiano o su un MTF italiano. Si esplicita che, nel caso in cui vengano meno i presupposti per la dematerializzazione obbligatoria, si verifica una condizione di permanenza nel sistema di gestione accentrata a titolo di dematerializzazione volontaria.
Art. 16 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati	Art. 35*- Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati	
Art. 17 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati	Art. 36* - Dematerializzazione di strumenti finanziari cartolari non già accentrati	
Art. 18 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione	Art. 37* - Dematerializzazione di strumenti finanziari di nuova emissione	
Sezione III - Gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli	Capo III - Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari	

	Art. 38 - Immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di deposito accentrato	Disposizioni di nuova introduzione, volte a rendere esplicita la possibilità per gli emittenti di strumenti finanziari non soggetti a dematerializzazione obbligatoria di richiedere l'ammissione in gestione accentrata di tali strumenti mantenendone la forma cartolare.
Art. 19 - Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati alle società di gestione accentrata	Art. 39* - Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati ai depositari centrali	
Art. 20 - Legittimazione alle procedure di ammortamento	Art. 40* - Legittimazione alle procedure di ammortamento	
Sezione IV - Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni	Capo IV - Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni	
Art. 21 - Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario	Art. 41* - Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario	È stato eliminato il riferimento all'art. 40, comma 3, del TUF, perché le relative previsioni non sono più vigenti a seguito delle modifiche apportate al TUF in attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.
Art. 22 - Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea	Art. 42 - Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea	
Art. 23 - Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti	Art. 43 - Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti	
Art. 23-bis - Maggiorazione del voto	Art. 44 - Maggiorazione del voto	
Art. 24 - Comunicazioni rettificative e di revoca	Art. 45 - Comunicazioni rettificative e di revoca	
Art. 25 - Certificazioni per l'esercizio di altri diritti	Art. 46 - Certificazioni per l'esercizio di altri diritti	
Art. 26 - Segnalazioni agli emittenti	Art. 47* - Segnalazioni agli emittenti	
Art. 26-bis - Identificazione dei titolari di strumenti finanziari	Art. 48* - Identificazione dei titolari di strumenti finanziari	
Art. 27 - Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni	Art. 49* - Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni	
Art. 28 - Segnalazioni delle società di gestione accentrata agli emittenti	Art. 50* - Segnalazioni dei depositari centrali agli emittenti	

Art. 29 - Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti	Art. 51* - Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti	
Sezione V - Tenuta dei conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata	Capo V - Tenuta dei conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata	
Art. 30 - Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata	Art. 52* - Conto emittente presso il depositario centrale e mantenimento di separate evidenze	Sono riproposte le disposizioni dell'art. 30 del previgente Provvedimento Unico, ad eccezione del comma 2, non riprodotto in quanto la disciplina della segregazione contabile al livello del depositario centrale è oggi dettata da CSDR (<i>cfr.</i> art. 38) e dalle relative disposizioni attuative. Il contenuto del comma 3 del previgente Provvedimento Unico è riproposto nel comma 2 del nuovo Provvedimento Unico.
Art. 31 - Strumenti finanziari di proprietà delle società di gestione accentrata	Non riproposto	La disciplina del c.d. "conto proprio" dei depositari centrali è oggi dettata da CSDR (<i>cfr.</i> art. 38) e dalle relative disposizioni attuative.
Art. 32 - Tenuta dei conti degli intermediari	Art. 53 - Tenuta dei conti degli intermediari	
Art. 33 - Registrazione dei movimenti contabili	Art. 54 - Registrazione dei movimenti contabili	Il comma 1 dell'art. 33 non è riproposto in quanto l'obbligo ivi contemplato è assorbito dalla disciplina dettata ai sensi dell'art. 37, comma 4 di CSDR. Il comma 2 dell'art. 33 è riproposto con talune modifiche volte a realizzare un mero coordinamento con la disciplina dettata da CSDR e dalle relative disposizioni attuative.
Art. 34 - Evidenze contabili	Art. 55 - Evidenze contabili	Rispetto alla formulazione precedente, che si riferiva anche alla società di gestione accentrata, la previsione non fa più riferimento ai depositari centrali in quanto gli obblighi di mantenimento delle evidenze ad essi applicabili sono direttamente dettati da CSDR.
Art. 35 - Quadratura dei conti presso le società di gestione accentrata	Non riproposto	La disciplina della riconciliazione è oggi dettata da CSDR (<i>cfr.</i> art. 37) e dal Capo IX del regolamento delegato (UE) 2017/392 dell'11 novembre 2016.
Art. 36 - Quadratura dei conti presso gli intermediari	Non riproposto	L'art. 64, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/392 dell'11 novembre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014, pone in capo ai depositari centrali l'obbligo di richiedere ai suoi partecipanti di riconciliare i propri dati con le informazioni ricevute dal depositario centrale stesso su base giornaliera.
Art. 37 - Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari	Art. 56 - Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari	

Art. 38 - Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati	Art. 57 - Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati	
Sezione VI - Disposizioni speciali	Capo VI - Disposizioni speciali	
Art. 39 - Gestione accentrata dei titoli di Stato	Non riproposto	Alla luce delle modifiche apportate all'art. 90 del TUF (<i>"Gestione accentrata dei titoli di Stato"</i>) con eliminazione del potere del MEF di "disciplinare con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento" il trattamento dei titoli di Stato è ricondotto alla disciplina generale relativa alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione dettata dal nuovo Provvedimento Unico.
Art. 40 - Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari	Art. 58* - Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari	
Titolo III – Servizi di liquidazione	–	Titolo interamente caducato a seguito dell'abrogazione dell'art. 69 del TUF (<i>"Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati"</i>), ad opera del d.lgs. n. 176/2016.
Titolo IV – Sistemi di garanzia	–	Titolo interamente caducato a seguito dell'abrogazione: (a) dell'art. 68 del TUF (<i>"Sistema di garanzia dei contratti"</i>), ad opera del d. lgs. n. 176/2016; e (b) delle disposizioni dell'art. 70, comma 1, del TUF (<i>"Compensazione e garanzia delle operazioni di strumenti finanziari"</i>), in virtù della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha operato una sostituzione integrale del relativo articolo.
Titolo V – Collegamenti con altri sistemi	–	Titolo non riproposto in virtù della applicazione diretta della disciplina sui collegamenti esaustivamente dettata dai regolamenti EMIR e CSDR.

Parte II – Vigilanza informativa	Titolo II – Capo II – Vigilanza informativa (artt. 8-21)	Disposizioni di nuova introduzione adottate in esercizio del potere di cui all'art. 79-<i>sexies</i>, comma 3, di disciplinare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sulle controparti centrali. Gli obblighi informativi e di comunicazione previsti ripropongono sostanzialmente quelli applicabili ai sistemi di garanzia a controparte centrale nel precedente regime, con talune modifiche di coordinamento con le previsioni di EMIR e l'introduzione di nuovi obblighi: a titolo di esempio, è previsto, relativamente ai progetti di modifica concernenti le estensioni dei servizi offerti (art. 15 di EMIR) e i modelli di gestione del rischio utilizzati (art. 49 di EMIR), che la trasmissione preventiva di tali progetti alla Banca d'Italia e alla Consob da parte della controparte centrale sia accompagnata da un'apposita relazione volta a: i) illustrare le modifiche; ii) fornire una valutazione della controparte centrale circa la loro rilevanza e significatività ai fini dell'avvio delle procedure previste dai citati articoli di EMIR. Ciò al fine di favorire le pertinenti valutazioni da parte delle Autorità.
	Titolo III – Disciplina dei depositari centrali Capo I – Vigilanza informativa (artt. 22-30)	Disposizioni di nuova introduzione adottate in esercizio del potere di cui all'art. 79-<i>quaterdecies</i>, comma 8, di dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza. In particolare, si è provveduto, da un lato, a fissare i termini entro cui il depositario centrale deve soddisfare alcuni obblighi informativi previsti da CSDR, per i quali la norma europea non indica la relativa tempistica di adempimento. Dall'altro, è stata dettata una periodicità per la trasmissione di informazioni ulteriori. È stato introdotto l'obbligo di trasmettere, annualmente, informazioni sull'ammontare del capitale regolamentare del depositario centrale. Infatti, in base a CSDR, il depositario centrale deve mantenere un determinato capitale regolamentare, il cui ammontare dipende principalmente dell'entità di alcune poste di bilancio; tuttavia la norma europea non prevede un obbligo di trasmissione periodica alle Autorità dell'ammontare del capitale finché lo stesso resti superiore al minimo previsto per legge. L'introduzione dell'obbligo di trasmissione annuale di informazioni sui requisiti patrimoniali è volta, pertanto, a permettere un monitoraggio annuale sull'entità del capitale regolamentare mantenuto dal depositario centrale. È stato inoltre previsto l'obbligo di informare tempestivamente le Autorità delle situazioni di emergenza e delle conseguenti azioni di <i>disaster recovery</i>. Sono parimenti stati disciplinati alcuni obblighi informativi su avvenimenti "particolari" della gestione del depositario centrale (ossia l'acquisizione di partecipazioni in altre società, la stipula e l'utilizzo di polizze assicurative, la negoziazione di contratti finanziari derivati, la nomina di nuovi componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'accesso da parte di nuovi utenti situati in Paesi extra-UE) e sono stati chiariti gli obblighi informativi in sede di revisione annuale.

Parte III Liquidazione dell'insolvenza mercato	–	–	Parte interamente caducata a seguito dell'abrogazione dell'art. 72 del TUF (<i>"Disciplina delle insolvenze di mercato"</i>) ad opera del d.lgs. n. 176/2016.
Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali	Art. 59 – Entrata in vigore e disciplina transitoria		Si prevede una disciplina transitoria relativamente all'applicazione degli obblighi del nuovo provvedimento unico sul <i>post-trading</i>. Da un lato, si conferma la perdurante applicazione della disciplina dettata dal previgente Provvedimento Unico fino al momento della ri-autorizzazione della società Monte Titoli S.p.A. quale depositario centrale di titoli. Al riguardo si rammenta che, nonostante il d.lgs. n. 176/2016 abbia operato, come illustrato, l'abrogazione delle disposizioni sulle quali si fondano le disposizioni del previgente Provvedimento Unico che disciplinano l'attività della società di gestione accentrata/società di gestione dei servizi di liquidazione, tali disposizioni continuano ad applicarsi fino all'autorizzazione della società Monte Titoli S.p.A. in qualità di "depositario centrale" ai sensi di CSDR. Ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 176/2016, che a sua volta garantisce l'attuazione dell'art. 69, paragrafo 4, di CSDR, ai sensi del quale fino alla decisione relativa all'autorizzazione prescritta da CSDR dei depositari centrali e delle loro attività, continua ad applicarsi la disciplina nazionale precedente. Si specifica quindi che l'autorizzando depositario centrale dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire che gli obblighi stabiliti nel nuovo provvedimento possano essere adempiuti a far data dal momento dell'autorizzazione. Uno specifico regime transitorio è previsto per l'applicazione degli obblighi informativi a carico delle controparti centrali e dell'obbligo in capo a controparti centrali e depositari centrali di rendere esplicito il perseguimento dell'obiettivo di supporto della stabilità finanziaria previsto dall'art. 5 del nuovo Provvedimento Unico.